



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.8.2018
COM(2018) 567 final

2018/0298 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno
Unito dall'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Questo significa che, eccetto nel caso in cui si ratifichi un accordo di recesso nel quale si stabilisce una data diversa, tutto il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("la data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo".

Fatte salve disposizioni transitorie che potranno essere contemplate in un eventuale accordo di recesso, la normativa dell'UE in materia di trasporto marittimo cesserà di applicarsi al Regno Unito. Uno dei settori del diritto dell'Unione interessati è il riconoscimento a livello dell'Unione di organismi che forniscono servizi per l'ispezione e le visite di controllo delle navi battenti bandiera degli Stati membri ("organismi riconosciuti").

In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009¹ ("il regolamento") prescrive che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi riconosciuti a livello dell'UE dalla Commissione ("organismi riconosciuti") siano valutati almeno ogni due anni dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la richiesta iniziale di riconoscimento dell'organismo. Gli organismi che sono stati inizialmente riconosciuti dallo Stato membro pertinente ai sensi della normativa precedente e che attualmente godono del riconoscimento dell'UE a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento dovrebbero essere valutati nello stesso modo. Di conseguenza lo Stato membro che inizialmente ha riconosciuto tali organismi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dovrebbe essere considerato lo Stato membro "sponsor" che partecipa alla valutazione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.

Inoltre, in base agli articoli 7 e 8 del regolamento, al fine di continuare a godere del riconoscimento dell'UE gli organismi riconosciuti devono continuare a rispettare i requisiti e i criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento. Ciò viene verificato tramite la valutazione continua condotta dalla Commissione e dallo Stato membro "sponsor" a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

A decorrere dal suo recesso, il Regno Unito non sarà più nella posizione di partecipare alle valutazioni degli organismi dei quali è Stato membro "sponsor" effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Di conseguenza il mantenimento della validità del riconoscimento di tali organismi a livello dell'UE potrebbe essere messo in dubbio e non essere chiarito con sufficiente certezza del diritto nel quadro delle esistenti disposizioni del regolamento.

La possibile perdita del riconoscimento dell'UE degli organismi a causa del recesso del Regno Unito potrebbe avere conseguenze negative per la competitività e l'attrattiva delle bandiere degli Stati membri dell'UE-27 che hanno autorizzato tali organismi riconosciuti ad agire per loro conto ai fini delle ispezioni, delle visite di controllo e delle certificazioni statutarie delle navi. Gli organismi riconosciuti interessati dispongono attualmente di accordi di autorizzazione con la maggior parte degli Stati membri dell'UE-27, che a seguito del recesso del Regno Unito non potrebbero impiegare tali organismi riconosciuti per la flotta battente la loro bandiera. Nel contempo, gli armatori che impiegano tali organismi anche ai fini della

¹ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

classificazione si troverebbero di fronte al dilemma se ricorrere a bandiere non UE per le loro navi o rischiare di violare i contratti privati vigenti con gli organismi pertinenti per la classificazione delle stesse.

La presente proposta intende aumentare la certezza del diritto, garantire la continuità operativa per gli armatori interessati e mantenere la competitività delle bandiere degli Stati membri dell'UE-27.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è resa necessaria dal recesso del Regno Unito dall'Unione e si limita ad affrontarne le conseguenze pertinenti. I principali obiettivi strategici del regolamento restano invariati.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è pienamente conforme al mandato del Consiglio di negoziare con il Regno Unito il recesso di quest'ultimo dall'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'atto proposto intende modificare il contenuto di un atto dell'Unione vigente, e ciò può essere conseguito solo con un'azione a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Si considera la proposta proporzionata poiché introduce le modifiche giuridiche occorrenti senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di eliminare l'incertezza del diritto derivante dal recesso del Regno Unito dall'Unione. La proposta apporta le necessarie modifiche giuridiche al fine di tutelare la competitività delle bandiere degli Stati membri dell'UE-27.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché l'atto modifica un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, la modifica proposta costituisce l'unica forma idonea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I problemi relativi al processo di valutazione connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione sono stati sottoposti all'attenzione dei portatori di interessi con un avviso della Commissione relativo al trasporto marittimo².

I portatori di interessi coinvolti e gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'iniziativa proposta attraverso il portale "Legiferare meglio" della Commissione ("Di' la tua") per un periodo di due settimane.

Durante tale periodo, compreso tra il 28 giugno e il 12 luglio 2018, un portatore di interessi ha presentato osservazioni. L'intenzione dell'iniziativa proposta di creare una maggiore certezza e chiarezza del diritto e mantenere la competitività degli armatori dell'UE-27 è stata generalmente apprezzata. Le osservazioni, ove opportuno, sono state tenute in considerazione nell'elaborazione della proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Sono state raccolte osservazioni e perizie tecniche dai portatori di interessi, dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Alla base della proposta vi è anche un'analisi giuridica delle conseguenze del recesso del Regno Unito per il settore normativo degli organismi riconosciuti.

- **Valutazione d'impatto**

In base agli orientamenti per legiferare meglio non è necessaria una valutazione d'impatto poiché la misura prevista non dovrebbe avere impatti significativi e non sono disponibili opzioni strategiche sostanzialmente diverse da quella proposta.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Al fine di valutare se la presente iniziativa abbia raggiunto il summenzionato obiettivo senza provocare conseguenze involontarie per la concorrenza, nell'articolo 2 della proposta è stata inserita una clausola di riesame.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a risolvere l'incertezza del diritto dovuta al recesso del Regno Unito in relazione al mantenimento della validità del riconoscimento degli organismi per i quali il Regno Unito partecipa alla valutazione della Commissione in qualità di Stato membro "sponsor". Ciò consentirà di mantenere le intese esistenti tra tali organismi e gli Stati membri dell'UE-27 che abbiano firmato accordi di autorizzazione, permettendo quindi agli organismi

² "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme dell'UE nel settore dei trasporti marittimi", <https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-maritime-transport.pdf>.

di effettuare ispezioni e visite di controllo delle navi per conto degli Stati membri, garantendo la continuità della sicurezza.

La misura legislativa proposta modificherà l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sostituendo il requisito vigente secondo cui solo lo Stato membro "sponsor" può partecipare al processo di regolare valutazione condotto dalla Commissione con l'introduzione della partecipazione di qualsiasi Stato membro che abbia autorizzato uno degli organismi riconosciuti. In questo modo la valutazione potrà essere effettuata dalla Commissione in collaborazione con qualsiasi Stato membro che abbia autorizzato il pertinente organismo riconosciuto ad agire per suo conto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE³ e non solo con lo Stato membro "sponsor".

La suddetta soluzione è stata scelta come il modo più efficace ed efficiente di affrontare l'incertezza del diritto causata nel settore degli organismi riconosciuti dal recesso del Regno Unito. L'atto proposto risolverà tale incertezza in modo non discriminatorio per gli Stati membri che hanno autorizzato organismi riconosciuti ad agire per loro conto.

La proposta consegnerà inoltre l'obiettivo di tutelare la continuità operativa e la competitività delle bandiere degli Stati membri dell'UE-27 che operano con gli organismi interessati.

Il regolamento dovrebbe limitarsi a risolvere le possibili conseguenze negative che il recesso del Regno Unito dall'Unione potrebbe causare/comportare per le bandiere dei 27 Stati membri. Al termine di un periodo di applicazione adeguato/sufficiente, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai suoi effetti, in particolare al fine di individuare eventuali conseguenze che potrebbero andare oltre l'ambito di applicazione del presente regolamento.

³ Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, eccetto nel caso in cui una data diversa sia stabilita in un accordo di recesso o all'unanimità dal Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo".
- (2) Il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ costituiscono insieme il quadro normativo per le attività degli organismi riconosciuti che effettuano ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi.
- (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi riconosciuti a livello dell'UE dalla Commissione ("organismi riconosciuti") devono essere valutati su base regolare e almeno ogni due anni dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento dell'organismo.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

⁴ Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

- (4) Per motivi di parità di trattamento, gli organismi che sono stati inizialmente riconosciuti dallo Stato membro pertinente conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio⁵ e che attualmente godono del riconoscimento dell'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 dovrebbero essere valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che li ha inizialmente riconosciuti.
- (5) Conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, al fine di continuare a godere del riconoscimento dell'Unione gli organismi riconosciuti devono continuare a soddisfare i requisiti e i criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento. Ciò è verificato mediante la valutazione continua effettuata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro pertinente, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009. Di conseguenza le valutazioni regolari svolgono un ruolo importante per il mantenimento del riconoscimento degli organismi.
- (6) A seguito del suo recesso dall'Unione, il Regno Unito non potrà più partecipare alle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (7) Gli organismi riconosciuti che sono stati inizialmente riconosciuti dal Regno Unito godono attualmente del riconoscimento dell'Unione e gli altri Stati membri hanno affidato loro compiti relativi all'ispezione, alle visite di controllo e alla certificazione delle navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. È quindi necessario modificare l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di garantire che tali organismi continuino ad essere soggetti a valutazione conformemente ai requisiti di cui a tale disposizione.
- (8) È altresì necessario tenere in considerazione gli obblighi di controllo e sorveglianza che gli Stati membri devono attualmente rispettare a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE. A tal proposito, la valutazione degli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 dovrebbe essere effettuata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che hanno autorizzato il pertinente organismo riconosciuto conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 391/2009, cesserà di applicarsi al Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se rispettano gli obblighi in applicazione del presente regolamento e se soddisfano i

⁵ Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

criteri minimi di cui all'allegato I. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento."

Articolo 2

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli effetti del presente regolamento entro tre anni dalla sua data di applicazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente